

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Doc. LII-bis
n. 61

RELAZIONE

SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E
CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

**Presentata dal Garante del contribuente
per la regione Valle d'Aosta**

—————
Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 2006
—————

OGGETTO: Ufficio del Garante del Contribuente per la Valle d'Aosta –
Relazione Anno 2005

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 punto 8 della Legge 27.12.2002, n. 289, con cui è stato modificato l'art. 13 della Legge 212/2000, si forniscono a Codesti Organi Istituzionali, i dati e le notizie sullo stato dei rapporti tra Fisco e Contribuenti, sorti nell'ambito dell'attività svolta da questo Ufficio del Garante del Contribuente nel corso dell'anno 2005, non tralasciando, però, di segnalare alcune modifiche della Legge istitutiva dei Garanti, che, a suo parere, sono essenziali a svolgere più adeguatamente i compiti loro assegnati dalla Legge.

La presente relazione si divide in due parti, la prima che riguarda l'attività svolta, con i relativi commenti e considerazioni sull'esito dei risultati ottenuti e la seconda relativa alle innovazioni legislative ed amministrative ritenute indispensabili ed inderogabili per un corretto funzionamento degli Uffici del Garante.

1^ parte – L'attività svolta

Le segnalazioni dei contribuenti e le pratiche protocollate nel corso dell'anno 2005 sono state complessivamente n. 173, delle quali alcune sono state definitivamente istruite e archiviate ed altre sono in attesa di risposta da parte dei competenti Uffici o in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dei contribuenti.

Quasi tutte le segnalazioni hanno riguardato, come sempre, doglianze per il ritardo dei rimborsi a favore dei contribuenti, ritardo che in alcuni casi, supera i dodici anni.

Al riguardo si fa poi osservare che esistono procedure fallimentari e di liquidazione di aziende che sono ferme da moltissimi anni in attesa della definizione di una pratica di rimborso, ignorando sistematicamente da parte dell'Amministrazione Finanziaria,

l'esistenza di un ordinamento che stabilisce termini rigorosi da rispettare e precise modalità di esecuzione dei rimborsi stessi.

Tale situazione, oltre a creare indignazione fra i contribuenti, fa venir meno anche il prestigio e la credibilità dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato e dello stesso Ufficio del Garante.

Tuttavia è da sottolineare, come già riferito nella precedente relazione, che il suddetto disservizio non dipende quasi mai dagli Uffici Finanziari locali, che provvedono in tempi sufficientemente brevi all'istruzione delle relative pratiche e alla "convalida" del rimborso, ma dagli Uffici Centrali assai deficitari e non tempestivi all'assegnazione di fondi necessari per effettuare concretamente i rimborsi.

In proposito in data 2 marzo 2005 quest'Ufficio del Garante, per conoscere meglio lo stato di lavorazione dei rimborsi, nonché la differenza tra numero di rimborsi lavorati e convalidati e quello degli ordinativi emessi, ha avanzato agli Uffici delle Entrate di Aosta e Chatillon richiesta scritta, la cui risposta pervenuta in data 25.03.2005 tramite l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Valle d'Aosta, viene qui di seguito riportata:

Ufficio di Aosta

Tipologia rimborso	n. ro rimb.esaminati	n.ro ordinat.emessi	Capitale	Interessi
Istanze rimborso II.D. liquidate manualmente	642	68	470.861,00	491.704,00
Istanze rimborsi convali- date o denegate a linea 7	1010			
Rimborsi IVA da dichiaraz. erogati dall'Ufficio	34	31	46.529,00	
				8.639,65
Istanze di rimborso II.II.	861	71 + 79 per int. II.II e IVA	28.695,00	

Ufficio di Chatillon

Tipologia rimborso	n. ro rimb.esaminati	n.ro ordinat.emessi	Capitale	Interessi
Istanze rimborso II.D. liquidate manualmente	131	41	47.537,00	41.724,00
Istanze rimborsi convalidate o denegate a linea 7	239			
Rimborsi IVA da dichiaraz. erogati dall'Ufficio	40	16	28.072,00	7.445,00
Istanze di rimborso II.II.	209	84 + 65 per inter. II.II	21.083,00	

Viene, infine, evidenziato che molte volte è accaduto che i fondi stanziati in bilancio per i rimborsi, sono stati stornati per essere destinati ad altri fini meno urgenti, con grave pregiudizio per gli Uffici del Garante, in quanto i contribuenti che si rivolgono ad essi si domandano a cosa servono gli stessi se poi in pratica non sono in grado di porre alcun rimedio a questa assurda situazione, non disponendo di poteri necessari.

Sono sempre continuati i contatti e la corrispondenza con gli altri Uffici del Garante del Contribuente, ed in modo particolare con quelli del Piemonte, dell'Emilia Romagna, della Puglia, della Sicilia e delle Marche.

Tale corrispondenza ha riguardato principalmente il contenuto dei disegni di legge che portano rispettivamente il n. 5313 presentato il 30 settembre 2004 alla Camera dei Deputati e il n. 5699 presentato alla stessa il 7 marzo 2005, con la dizione "modifica dell'art. 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212", nonché quello con il n. 2653 di modifica all'art. 9 della medesima legge, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, anch'esso presentato alla Camera dei Deputati nel corso dell'anno 2004.

Si dà atto che non risultano pervenute nell'anno 2005 segnalazioni che riguardano l'attività dell'Agenzia delle Dogane e del Territorio, né segnalazioni relative al comportamento della Guardia di Finanza nell'esecuzione di verifiche fiscali.

E' opportuno, infine, precisare che l'attività del Garante non si esaurisce nello studio e nella trattazione di pratiche, ma comprende anche il colloquio personale o telefonico con i contribuenti e loro rappresentanti, i quali espongono in modo informale le questioni oggetto di contrasto con il Fisco e chiedono di conoscere se e in che modo il Garante possa intervenire a sostegno delle loro ragioni.

Difatti, molto significativo è risultato l'incontro che ha avuto luogo presso il nostro Ufficio del Garante in data 18 maggio 2005 con i rappresentanti del Coordinamento delle Associazioni Consumatori della Valle d'Aosta.

All'incontro sono intervenuti anche il Colonnello Secondo Alciati, Comandante Regionale della Guardia di Finanza e un altro Ufficiale dello stesso corpo, Capitano Giuseppe Aste. I rappresentanti delle varie Associazioni hanno esposto gli scopi che le stesse si propongono e si sono dichiarati disposti a collaborare nella maniera più fattiva con l'Ufficio del garante del Contribuente nell'interesse del cittadino, soprattutto di quello più bisognoso di aiuto.

Non sono state effettuate, nel corso dell'anno 2005, ispezioni presso gli Uffici Finanziari della circoscrizione, ma è intenzione di procedere al più presto al controllo sull'attività in generale di qualcuno di essi.

2^ parte – Modifiche e chiarimenti che si ritengono indispensabili e urgenti alla normativa sul Garante del Contribuente.

Perché gli Uffici del Garante possano funzionare in modo efficiente e garantire sul serio la loro indipendenza è indispensabile fornirli di più mezzi e di una propria dotazione per le spese correnti.

E' assurdo e contraddittorio, infatti, che debbano essere gli Uffici "controllati" a fornire ai "controllori" i mezzi per svolgere la propria attività.

E' inopportuno, altresì, che gli Uffici del Garante siano sistemati, come avviene in molti casi ed anche in Valle d'Aosta, nei locali stessi della Direzione Regionale delle Entrate. L'impressione che ne può ricevere il contribuente è sicuramente quella di trovarsi di fronte ad uno dei tanti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e non di fronte ad un Organo indipendente ed autonomo; cosa che certamente non giova all'immagine e al prestigio di questi nuovi uffici.

E' indispensabile, poi, per un migliore e più completo funzionamento degli Uffici del Garante, di attivare rapidamente il collegamento con le banche dati del Ministero e dell'Anagrafe Tributaria, nonché quello "in rete" tra i vari Uffici del Garante per rendere più facile tra loro lo scambio di pareri e di informazioni su questioni che altrimenti potrebbero essere risolte in maniera disforme.

A norma dell'art. 13, comma 6° della Legge 212/2000, i Garanti hanno in ogni caso diritto di ottenere tutte le notizie ed i documenti relativi alle segnalazioni loro inviate dai contribuenti, ed il carattere riservato delle notizie stesse non può essere loro opposto.

Inoltre a norma del comma 8° dello stesso articolo ogni Garante ha il diritto di accedere a tutti gli Uffici Finanziari, ivi compresi quelli non aperti al pubblico. Né va dimenticato che i componenti degli Uffici del Garante per il modo con cui sono scelti e nominati, danno certamente tutti i necessari affidamenti di riservatezza, alla pari di tanti impiegati dell'Amministrazione Finanziaria. Del resto, è noto che ogni consultazione per via informatica dell'Anagrafe Tributaria viene memorizzata, con indicazione del nome del richiedente e delle informazioni richieste, per cui è impensabile che il collegamento possa essere utilizzato per fini impropri.

Rimane, inoltre, ancora da risolvere, il problema di dotare i componenti dell'Ufficio del Garante, di un documento di identità, per poter realizzare, senza impedimenti, gli accessi previsti dalla Legge presso i vari Uffici Finanziari dello Stato. Sono trascorsi circa cinque anni da quando gli Uffici del garante sono diventati operativi e nulla è cambiato al riguardo.

Un ulteriore problema che ancora attende soluzione è quello di chiarire, con la massima urgenza, se gli Uffici del Garante hanno o no la caratteristica di collegi perfetti e, quindi, se si rende necessaria o meno la nomina di componenti supplenti. L'Ufficio del Garante per la Valle d'Aosta, come tutti gli altri Uffici del Garante d'Italia, in attesa di un provvedimento legislativo che regoli la materia, nel suo regolamento interno provvisorio, si è considerato come "collegio perfetto", con tutte le conseguenze che ne possono derivare.

Un'altra disposizione della Legge istitutiva che crea dei gravi problemi interpretativi è quella del 6° comma dell'art. 13, che autorizza il Garante, allorquando rileva irregolarità in atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati ai contribuenti, ad attivare le procedure di autotutela.

In tale circostanza, infatti, si pone il problema se gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria siano o no obbligati a procedere secondo le direttive impartite dal Garante e, quindi, a revocare o annullare gli atti denunciati come illegittimi, o se invece insistere nella tesi della legittimità e regolarità del loro comportamento e quindi rifiutare o bloccare la procedura di autotutela.

L'opinione prevalente al riguardo è che la formula della Legge non debba essere intesa nel senso che il Garante possa annullare o revocare l'atto che ritenga illegittimo, o dare inizio alla procedura di autotutela, obbligando l'Amministrazione Finanziaria che ha emesso il provvedimento ad attenersi alle sue direttive, ma nel senso che l'Ufficio del Garante debba

limitarsi a denunciare l'illegittimità, e quindi invitare l'Amministrazione ad attivare l'autotutela.

Su questo punto, pertanto, è urgente una precisazione legislativa, per porre fine ad abusi e ad errate interpretazioni.

Un altro problema di grande importanza, per il quale sarebbe necessario un chiarimento legislativo, riguarda la competenza degli Uffici del Garante. Difatti, a tutt'oggi non è stato ancora chiarito se bisogna tener conto della residenza del contribuente che si rivolge all'Ufficio del Garante, ovvero alla localizzazione dell'Ufficio Finanziario che ha emesso il provvedimento contestato.

L'Ufficio del Garante della Valle d'Aosta ha sempre sostenuto che la soluzione più giusta sia quella della competenza territoriale basata sulla residenza del contribuente.

Sempre in materia di competenza non è stato ancora chiarito da nessun provvedimento legislativo se l'Ufficio del Garante del Contribuente debba agire solo con riferimento ai tributi erariali, ovvero anche ai tributi locali.

In proposito si dà atto che quasi tutti gli Uffici del Garante, compreso quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta, si siano ritenuti competenti anche in materia di tributi locali.

E' importante, perciò, che tutti i problemi fin qui prospettati, vengano risolti al più presto con appositi provvedimenti legislativi e, ove occorra anche amministrativi, dando così all'Istituto del garante del Contribuente la possibilità di svolgere con più incisività e regolarità la sua attività, sia nell'interesse del singolo contribuente che dell'intera collettività.

L'ufficio del Garante del Contribuente

dr. Domenico Cuzzola – Presidente

avv. Livio Fournier – Componente

Dirigente a riposo Pietro Scrima – Componente

